

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Sindaco Fausto Tinti

Segretario Comunale Letizia Ristauri

Dirigente del Servizio Angelo Premi

Adozione Delibera C.C. n. 72 del 01/08/2013 – Var.1 Del. C.C. n. 120 del 12/12/2013

Controdeduzioni Delibera C.C. n. 171 del 23/12/2015

Approvazione Delibera C.C. n. 59 del 13/05/2016

RUE

ALLEGATO 2

VARIANTE 1 - LINEE GUIDA PER GLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI FINITURA DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO

TOMO



TESTO CONTRODEDOTTO

Adozione Del. C.C. n. 177 del 29/12/2021

Approvazione Del. C.C. n. del

RESPONSABILE DI PROGETTO

Arch. Alessandro Costa

UFFICIO DI PIANO FEDERATO

Arch. Alessandro Costa
Dott.ssa Raffaella Baroni
Dott. Lorenzo Diani
Ing. Morena Rabiti

CONSULENTI DI PROGETTO


Arch. Franco Capra
Arch. Piergiorgio Mongioj
Arch. Mario Piccinini
Arch. Ivano Serrantoni

RESPONSABILE VARIANTE

Arch. Angelo Premi

**SERVIZIO EDILIZIA E
URBANISTICA CSPT**

Arch. Angelo Premi
Arch. Fausto Zanetti
Arch. Manuela Mega
Geom. Stefania Mongardi



INDICE

TITOLO 1 – OGGETTI E APPARECCHIATURE A SERVIZIO DELLA CITTÀ

Art. 1.1	CESTINI PORTARIFIUTI	Pag. 1
Art. 1.2	CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	Pag. 1
Art. 1.3	CAMPANE PERLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Pag. 1
Art. 1.4	PORTABICICLETTE	Pag. 1
Art. 1.5	TORRETTE PER PARCHIMETRI	Pag. 1
Art. 1.6	LAMPIONI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Pag. 1

TITOLO 2 – ELEMENTI DI ARREDO PER L'USO PUBBLICO

Art. 2.1	PANCHINE	Pag. 2
Art. 2.2	FONTANELLE	Pag. 2
Art. 2.3	FIORIERE	Pag. 2

TITOLO 3 – INSEGNE ED ELEMENTI DI SEGNALAZIONE

Art. 3.1	TARGHE PER TOPONOMASTICA STRADALE	Pag. 3
Art. 3.2	TARGHE PER CIVICA NUMERAZIONE	Pag. 3
Art. 3.3	INSEGNE D'ESERCIZIO	Pag. 3
Art. 3.4	NEGOZI STORICI	Pag. 4
Art. 3.5	VETRINE E SERRANDE	Pag. 5
Art. 3.6	CARTELLI E MANUFATTI PER SPAZI PUBBLICITARI	Pag. 5
Art. 3.7	SEGNALETICA MONUMENTALE	Pag. 5
Art. 3.8	SEGNALETICA PER PARCHI E GIARDINI	Pag. 5
Art. 3.9	TARGHE PROFESSIONALI	Pag. 5
Art. 3.10	PANNELLI PER MANIFESTI PUBBLICITARI	Pag. 6
Art. 3.11	PANNELLI PER ANNUNCI FUNEBRI	Pag. 6

TITOLO 4 – ELEMENTI ACCESSORI PER ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 4.1	TENDE E TENDONI	Pag. 7
Art. 4.2	PLATEE E DEHORS	Pag. 9

TITOLO 5 – AREE SCOPERTE DI PERTINENZA

Art. 5.1	AREE SCOPERTE DI PERTINENZA	Pag. 11
Art. 5.2	PERGOLATI	Pag. 11
Art. 5.3	GAZEBO	Pag. 11

TITOLO 6 – ELEMENTI DI ARREDO PER INIZIATIVE “EFFIMERE”

Art. 6.1	FESTONI E STENDARDI	Pag. 12
Art. 6.2	LUMINARIE	Pag. 12
Art. 6.3	CHIOSCHI O PADIGLIONI TEMPORANEI	Pag. 12

TITOLO 7 – MANUFATTI A CARATTERE PERMANENTE

Art. 7.1	DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CABINE PER FOTOGRAFIE ISTANTANEE	Pag. 13
Art. 7.2	ESPOSITORI MOBILI	Pag. 13
Art. 7.3	ATTREZZATURE PER IL GIOCO E IL DIVERTIMENTO	Pag. 13
Art. 7.4	PENSILINE E PALINE PER FERMATA DEGLI AUTOBUS	Pag. 13

TITOLO 8 – ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE

Art. 8.1	ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE	Pag. 14
----------	-------------------------------------------	---------

TITOLO 9 – ELEMENTI DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO E DISSUAZIONE SOSTA

Art. 9.1	FITTONI E DISSUASORI	Pag. 15
Art. 9.2	FITTONI MOBILI, BARRIERE, CATENE ABBATTIBILI, LIRE	Pag. 15

TITOLO 10 – PAVIMENTAZIONI, COIBENTAZIONI, INTONACI, COPERTURE E COLORI

Art. 10.1	PAVIMENTAZIONI	Pag. 16
Art. 10.2	COIBENTAZIONI	Pag. 16
Art. 10.3	MURATURE E INTONACI	Pag. 16
Art. 10.4	TINTEGGIATURE E COLORI	Pag. 17
Art. 10.5	COPERTURE	Pag. 17
Art. 10.6	COMIGNOLI E CANNE FUMARIE	Pag. 18
Art. 10.7	ANTENNE E PARABOLE	Pag. 18
Art. 10.8	APPARATI TECNOLOGICI	Pag. 18

TITOLO 11 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.1	GENERALITÀ	Pag. 20
Art. 11.2	ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI	Pag. 20

TITOLO 1

OGGETTI E APPARECCHIATURE A SERVIZIO DELLA CITTÀ

Art. 1.1 – CESTINI PORTARIFIUTI

1. Nel centro storico si prevede di confermare l'utilizzo della tipologia a cestello rettangolare in lamiera, contenuto in struttura in ferro battuto di colore grigio grafite medio micaceo (RAL 7011) su quattro piedi, di dimensioni adeguate alle misure standard dei contenitori dei rifiuti riportante lo stemma comunale. Altre tipologie possono essere utilizzate a seguito di attenta valutazione nell'ambito di progetti di intervento.
2. Nei parchi e giardini si propone un modello con tipologia a semplice cestello in lamiera, cilindrico con fondo a catino, di colore verde (RAL 6005), sostenuto da un paletto di metallo del medesimo colore. Sulla parete di tali cestini dovrebbe essere apposto lo stemma comunale, impresso o imbutito nella lamiera.
3. I cestini posti in prossimità delle pensiline del servizio di trasporto pubblico possono essere di modello, materiale e colore differente in relazione alle particolari esigenze dell'azienda, e in accostamento armonico al design della pensilina: il disegno deve essere concertato con il SUE, eventualmente sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.

Art. 1.2 – CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. In lamiera zincata, con modello concordato con il soggetto gestore del servizio.

Art. 1.3 – CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Si prevede l'unificazione dei modelli, da differenziare per colore e modalità di introduzione dei rifiuti in accordo con il soggetto gestore del servizio.

Art. 1.4 - PORTABICICLETTE

1. Si prevede di unificare il più possibile le varie tipologie presenti sul territorio in esame impiegando un modello in metallo con sistema di alloggiamento ruote alto/basso per consentire un più comodo ed efficace accostamento dei mezzi, con presenza di paletti dotati di occhielli per il fissaggio dei sistemi di sicurezza.
2. Colore grigio grafite medio micaceo (RAL 7011).
3. Nei parchi e giardini lo stesso modello sarà di colore verde (RAL 6005).

Art. 1.5 – TORRETTE PER PARCHIMETRI

1. Si confermano le torrette esistenti.
2. Colore blu (RAL 5012/5015).

Art. 1.6 – LAMPIONI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. Il modello per strade a traffico veicolare e marciapiedi è con palo rastremato in acciaio, colore medio micaceo (RAL 7011), h. variabile 4,00 – 9,00 m. circa a uno o più bracci curvati in basso, provvisti di dispositivi luminosi conformi alle normative in materia di inquinamento luminoso.
2. In contesto urbano di carattere monumentale il modello è in fusione di ghisa o ferro battuto, colore grigio medio micaceo (RAL 7011), con palo h. variabile 4,50 - 7,50 m. circa, formato da elementi decorativi ornamentali del tipo testa – palo con sbracci o su mensola, provvisti di dispositivi luminosi conformi alle normative in materia di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
3. Ulteriori tipologie possono essere utilizzate a seguito di attenta valutazione di inserimento nell'ambito di progetti di interventi e di innovazione tecnologica.

TITOLO 2

ELEMENTI DI ARREDO PER USO PUBBLICO

Art. 2.1 - PANCHINE

1. Il modello in aree urbane a forte concentrazione edilizia è in struttura di metallo a disegno classico (ferro o ghisa) fissata al suolo, sedute in legno con requisiti che rispettino i criteri di sicurezza, solidità, durata nel tempo. In particolare le parti metalliche devono essere trattate con idonei prodotti resistenti alla corrosione, le parti in legno devono essere trattate con processi e sostanze certificate per evitare gli attacchi di funghi, batteri e altri organismi. Verniciature e laccature devono essere eseguite con prodotti certificati come non nocivi.

Per parchi e giardini e particolari aree di valore ambientale del Centro Storico e del restante territorio si prevede l'impiego del modello storico a fiancate zoomorfe, in cemento bianco.

2. Ulteriori tipologie possono essere utilizzate a seguito di attenta valutazione di inserimento nell'ambito di progetti di interventi e di innovazione tecnologica.

Art. 2.2 - FONTANELLE

1. A corredo di aree attrezzate, in piazze, giardini e parchi nel Centro Storico possono essere installate fontanelle in ghisa con la stessa tipologia di quelle esistenti, caratterizzate da semplicità dei componenti e robustezza strutturale.
2. Il corpo verticale, le ghiere e la vaschetta di raccolta acqua sono di colore grigio grafite medio micaceo (RAL 7011).
3. Ulteriori tipologie possono essere utilizzate a seguito di attenta valutazione di inserimento nell'ambito di progetti di interventi e di innovazione tecnologica.

Art. 2.3 - FIORIERE

1. La collocazione di elementi decorativi con verde (vasi, fioriere), può essere richiesta dai privati e la concessione del suolo deve essere sempre subordinata alla corretta manutenzione, tenendo presente che le piante poste in vaso sono in condizioni di difficoltà vegetativa e che per assicurare la conservazione e la crescita delle specie vegetali è necessario programmare cicli manutentivi pressoché quotidiani.
2. Non devono essere tollerate situazioni di degrado: se le piante in vaso non risultano ben mantenute la concessione è revocabile.
3. I vasi o fioriere possono essere di forma a parallelepipedo, cubica, cilindrica, tronco conica. Sono da escludersi modelli troppo elaborati e di dimensioni inappropriate.
4. Ulteriori tipologie possono essere utilizzate a seguito di attenta valutazione di inserimento nell'ambito di progetti di interventi e di innovazione tecnologica.
5. Nell'ambito di contesti omogenei (strade, slarghi, piazze), è indispensabile un'uniformità di soluzioni proposte per struttura materica e cromatica.
6. Materiali di finitura:
 - vasi e cassette in terracotta (o materiale similare nell'aspetto superficiale)
 - cassette in legno trattato o laccato in tono noce scuro (da evitare effetti eccessivamente rustici)
 - contenitori in metallo (rame, ottone, ferro), verniciati colore ruggine/bronzo o color grigio grafite medio micaceo (RAL 7011)
7. Non è ammessa la collocazione di vasi e fioriere sotto i portici a chiusura del varco degli intercolumni, né tali da impedire la visuale degli elementi architettonici di base, salvo i casi in cui vi sia un'utilizzazione parziale del suolo pubblico finalizzata alla creazione di spazi asserviti a servizi pubblici.

TITOLO 3

INSEGNE ED ELEMENTI DI SEGNALAZIONE

Art. 3.1 – TARGHE PER TOPONOMASTICA STRADALE

1. Le tipologie presenti sul territorio del Centro Storico e aree adiacenti sono molteplici: dalla ceramica bianca con bordo e scritte in blu, alla pietra arenaria con scritte incise, montate raso-intonaco, al marmo bianco venato con scritte incise e tinte in nero, montate con borchie o agganci perimetrali. Si propone ceramica bianca, bordo e testi blu, con testo di toponomastica storica a filetto sottile, montate raso-intonaco. In alternativa, la tipologia in arenaria, trattata con permanganato al fine di bloccarne la friabilità, montate raso intonaco. Scritte incise e tinte in grigio per la toponomastica attuale e, ove si presenti il caso, scritte sottostanti solo incise per la toponomastica storica non più in uso.

Art. 3.2 - TARGHE PER CIVICA NUMERAZIONE

1. Per le targhe di numerazione civica, le tipologie presenti vanno dalla ceramica bianca con angoli smussati, bordo e numeri in blu, montate raso-intonaco, al marmo bianco con numeri incisi e tinte in nero, ai numeri in fusione di bronzo a tutto volume, etc. Si propone ceramica bianca, bordo e numeri blu, montate raso-intonaco. In alternativa, la tipologia in arenaria, trattata con permanganato al fine di bloccarne la friabilità, montata raso intonaco. Scritte incise e tinte in grigio per la toponomastica attuale e, ove si presenti il caso, scritte sottostanti incise per la toponomastica storica non più in uso.

Art. 3.3 – INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Le insegne e i pannelli d'esercizio sono le scritte a carattere permanente esposte nella sede di un esercizio commerciale, di un'attività produttiva, direzionale o di servizio professionale.
2. Nel caso di attività commerciali le insegne devono riportare l'attività esercitata e in subordine il nome dell'esercente e/o l'eventuale logo. Per tutte le altre attività l'insegna potrà anche essere maggiormente personalizzata anche con l'inserimento della ragione sociale e l'eventuale logo in evidenza.
3. **INSEGNE NON LUMINOSE:**
 - vetrofanie e vetrografie
 - iscrizioni con lettere dipinte, intagliate o riportate su supporti (plance, targhe, pannelli)
 - iscrizioni con lettere incise su lastre in plexiglass traslucido o similari
4. **INSEGNE LUMINOSE:**
 - fili fluorescenti
 - cassonetti luminosi
 - lettere staccate applicate o incise su superfici retroilluminate
 - lettere scatolari con luce diretta o schermata
5. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano secondo la loro collocazione:
 - frontali
 - a bandiera orizzontale
 - a bandiera verticale
 - a tetto, su pensilina
6. Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno presentare dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'ambito della vetrina, compreso tra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio stesso, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in cm. 20.
7. La collocazione ottimale dell'insegna è quella contenuta nella foratura, sia sul coprirotolo della serranda che in corrispondenza dell'eventuale apertura a vasistas. Per particolari situazioni l'insegna può essere ammessa anche sulle spallette dell'apertura della vetrina, verticalmente.
8. Nel caso di esercizio dotato di più vetrine può essere ammesso un logo, simbolo o richiamo all'attività in essere, non troppo invasivo, posto nel tratto di muro che separa le vetrine, con particolare attenzione ai casi in cui il muro sia decorato, bugnato o rivestito in pietra, per i quali si richiede un progetto particolareggiato delle soluzioni proposte.
9. È vietata la sovrapposizione di insegne agli elementi decorativi e architettonici delle facciate quali cornici, lesene, bugnati, grate, ecc.

10. Nel caso in cui o l'intero edificio o il piano terra di esso siano sede di una sola funzione terziaria, commerciale, ecc., per cui è esclusa la compresenza di più targhe o insegne, è possibile installare sulla parte inferiore della facciata una sola insegna. Questa dovrà essere progettata secondo gli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione degli elementi architettonici che caratterizzano la facciata medesima.
11. In tutto il Centro Storico, le insegne luminose a bandiera, potranno essere installate sotto i portici (nei casi in cui l'altezza lo permetta) e secondo un disegno unificato riportante l'indicazione della tipologia e ragione sociale. Il modello unificato previsto per le insegne a bandiera sarà da concordare con le associazioni di categoria.
12. Per le farmacie e le parafarmacie è ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera sia su fronte strada che nel sottoportico secondo il modello di uso proprio con indicazione del recapito telefonico.
13. Per le tabaccherie è ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera solo nel sottoportico (o sull'esterno qualora non sia presente il portico su fronte strada) con il modello unico dei Monopoli di Stato.
14. Le insegne a bandiera sono consentite per le attività e gli esercizi di interesse pubblico quali ospedali, polizia, carabinieri, etc. secondo il Codice nazionale unificato; per questi particolari Enti sono consentite anche le frecce direzionali con materiali e modalità costruttive unificate per l'intero territorio comunale. Sono inoltre ammesse le insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse primario o turistico (alberghi, ristoranti, musei, etc.), illuminate ma non luminose purchè di modeste dimensioni e in posizione tale da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
15. Ove non esistano portici, le insegne come sopra definite ed alle stesse condizioni, sono ammesse sui fronti degli edifici.
16. È vietata la collocazione di insegne in spazi collocati a un'altezza superiore alla linea del marcapiano relativa al primo piano.
17. La collocazione sulla facciata avverrà nel rispetto dei rapporti delle partiture architettoniche oltre che di quelle relative alle norme viabilistiche.
18. L'insegna illuminata non può alterare l'intensità e il tono di luce pubblica presente nello spazio urbano su cui si affaccia.
19. I materiali e le forme adottati per la realizzazione delle insegne di esercizi posti all'interno del Centro Storico e nelle aree limitrofe, dovranno essere riconducibili alla migliore tradizione artigiana di Castel San Pietro Terme. Le insegne luminose per queste attività a bandiera sull'esterno-fronte strada, devono preferibilmente rimanere illuminate durante l'orario di apertura dell'attività escludendo, quindi, anche le giornate di chiusura per turno.
20. Ove si riscontrì l'impossibilità di collocare un'insegna, di qualsiasi tipo, nel rispetto dei punti precedenti, si consente l'installazione di targhe con le modalità previste in seguito per le Targhe.
21. Obblighi della proprietà, dell'esercente e dell'installatore:
 - a) Le insegne esistenti collocate in modo e posizione diversa da quanto sopra detto non potranno essere rinnovate; in caso di intervento dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
22. L'insegna non più utilizzata per cessazione o trasferimento dell'attività deve essere rimossa.
23. Particolare attenzione va rivolta alla salvaguardia di insegne che, per materiale impiegato, disegno o decorazione, rappresentino un patrimonio acquisito per la città, anche in caso di cessazione dell'attività commerciale o voltura; in tal caso qualora vi sia subentro di nuova attività commerciale, diversa dalla preesistente, dovrà essere prevista l'integrazione di questi manufatti nel contesto della nuova insegna preservandone le caratteristiche peculiari. In alternativa potrà essere prevista la donazione di questi manufatti al Comune che si farà carico di preservarne la memoria attraverso l'istituzione di apposito spazio espositivo nell'ambito di locali di propria pertinenza. Le caratteristiche morfologiche e stilistiche di tali manufatti saranno da valutare di volta in volta in riferimento al tipo d'intervento previsto e da sottoporre al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Art. 3.4 – NEGOZI STORICI

1. Per i negozi e le vetrine che per i loro caratteri storici ed artistici costituiscono documento della realtà locale degno di essere conservato, è prescritta la loro conservazione che potrà attuarsi con opere di restauro e di ripristino dei materiali di infissi, soglie, etc., dei colori e di tutti gli elementi che concorrono alla loro definizione e caratterizzazione.
2. Le chiusure di protezione esterne, l'arredo, le vetrinette e le bacheche, qualora coeve alla realizzazione delle vetrine, dovranno essere restaurate o ripristinate.
3. In alternativa potrà essere prevista la donazione di questi manufatti al Comune che si farà carico di preservarne la memoria attraverso l'istituzione di apposito spazio espositivo nell'ambito di locali di propria pertinenza.

Art. 3.5 – VETRINE E SERRANDE

1. Per le vetrine dei negozi sono consentite operazioni sia di sostituzione di materiali che di modifica del disegno sia in prospetto che in pianta.
2. Gli infissi delle vetrine saranno montati in modo da non superare il filo interno del muro di facciata; sono consentiti arretramenti.
3. I materiali sono valutati in rapporto all’impatto dimensionale e cromatico facendo riferimento alle tonalità della facciata e dei suoi elementi.
4. È vietato il rivestimento delle spalle e dell’intradosso del vano vetrina con qualsiasi tipo di materiale che non sia quello delle facciate; le soglie realizzate con materiali tradizionali, pietre, marmi, cotto, saranno estese a tutta la superficie del piano di calpestio utilizzata liberamente dal pubblico.
5. Per una stessa unità edilizia oggetto di un unico titolo abilitativo gli infissi delle vetrine, comprese le protezioni esterne, dovranno essere realizzati con materiali e colori dello stesso tipo e il disegno di ciascuna dovrà in ogni caso richiamarsi ad un disegno unitario.
6. È vietata l’installazione di serrande fisse esterne al muro di facciata e l’utilizzo di cancelletti o altri elementi di chiusura diversi dal tipo sopra prescritto.

Art. 3.6 – CARTELLI E MANUFATTI PER SPAZI PUBBLICITARI

1. Per cartelli si intendono le strutture fisse, quali paline autonome, e transenne parapetonali, che hanno lo scopo di attirare l’attenzione su determinati prodotti, servizi o attività, poste in luogo diverso da quello di esercizio.
2. Il modello di tali strutture di supporto per i cartelli dovrà essere del tipo a elementi decorativi in fusione di ghisa sferoidale e struttura metallica colore grigio micaceo (RAL 7011) e similari; il telaio per il contenimento del pannello pubblicitario sarà in lamiera di acciaio zincato verniciata colore grigio micaceo (RAL 7011) e similari.
3. Gli orologi posti su colonna con spazio pubblicitario, saranno composti da elementi decorativi in fusione di ghisa sferoidale e struttura metallica. Il quadrante segna tempo avrà numerazione stile romano, realizzato in materiale trasparente bianco opalino; il cassonetto pubblicitario sarà in lamiera di acciaio zincato verniciata colore grigio micaceo (RAL 7011) e similari.
4. Le caratteristiche morfologiche e stilistiche di tali manufatti saranno da valutare di volta in volta in riferimento al tipo d’intervento previsto e da sottoporre al parere del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Art. 3.7 – SEGNALETICA MONUMENTALE

1. I cartelli devono essere di facile riconoscibilità, riportare un testo che consenta di apprendere la denominazione del monumento ed alcune notizie sintetiche sulle opere d’arte o gli elementi di interesse posti al suo interno.
2. Il segnale monumentale deve essere installato presso tutti i monumenti pubblici, le chiese e gli edifici privati più importanti del Centro Storico, previa autorizzazione delle proprietà.


Art. 3.8 – SEGNALETICA PER PARCHI E GIARDINI

1. Presso tutti i parchi e giardini pubblici si prevede l’installazione di cartelli riportanti due tipi di informazione: la denominazione, le particolarità storiche e le principali specie vegetali presenti in un caso, le norme comportamentali per i visitatori nell’altro.

Art. 3.9 – TARGHE PROFESSIONALI

1. Allo scopo di segnalare la presenza di uffici, studi professionali e sedi di attività private, in corrispondenza degli ingressi di edifici è ammessa l’installazione di targhe professionali di contenute dimensioni. In caso di presenza contemporanea di più targhe la disposizione a parete deve essere ordinata e allineata e possono essere previste plance con diverse diciture. Nel caso vi siano più targhe il materiale deve essere uniforme almeno negli elementi costitutivi e caratterizzanti il progetto. Non sono ammesse targhe luminose.
2. In tutto il Centro Storico i materiali consentiti sono:

- lastra in ottone, piana o imbutita, o acciaio satinato con diciture incise
 - pannello in legno, trattato noce o acciaio verniciato, a supporto di targhe in ottone o acciaio satinato
3. Modalità di installazione e dimensioni
- a) Le targhe indicatrici di attività commerciali e terziarie dovranno per dimensioni e materiali usati essere rapportate al disegno ed alle caratteristiche della facciata senza nascondere, anche in parte, o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio.
 - b) Le dimensioni delle targhe dovranno essere comprese in un ingombro massimo di 33cm di base e 25cm di altezza e saranno montate su appositi sostegni distanziatori che le stacchino parallelamente al piano facciata di 2-3cm.
 - c) Nelle facciate con decorazioni modulari (bugnati, ecc.) le dimensioni saranno obbligatoriamente tali da non superare quelle del modulo o della unità minima che forma la decorazione (vedi grafico allegato).
 - d) Nel caso di edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
 - e) Nel caso in cui un edificio sia interessato anche in tempi diversi dall'installazione di più targhe, queste dovranno comunque venire composte secondo un disegno regolare (vedi grafico allegato).
 - f) Le dimensioni massime ammesse possono essere ulteriormente ridotte, su prescrizione del SUE ed eventualmente della CQAP, in quei casi in cui un numero troppo elevato di targhe vada ad alterare la visibilità del fronte e il valore architettonico del fabbricato.
4. I materiali delle targhe saranno tali da adattarsi cromaticamente al fronte su cui verranno installate.
5. Nelle seguenti Figg. 1 e 2 sono visibili 2 tipi di decorazione: a bugnato ed a scanalature orizzontali. In entrambi i casi le targhe sono inserite, per dimensioni e composizione, nel disegno a moduli scolpiti presente nel fronte.
6. Nelle seguenti Figg. 3 e 4 si mostrano 2 fronti non decorati. Rispettando l'obbligo di non superare, col margine superiore del gruppo di targhe, l'imposta dell'arco o l'intradosso dell'architrave si propongono 2 possibili criteri di aggregazione ordinata.



Art. 3.10– PANNELLI PER MANIFESTI PUBBLICITARI

1. I pannelli generalmente accoppiati, ove lo spazio lo consenta, sono costituiti da una struttura tubolare metallica colore verde (RAL 6005) di forma rettangolare, autoportante, con piedi fissati al suolo, i cui lati sono provvisti di apposite orecchie saldate per il tenere il pannello bifacciale in lamiera di metallo atto a ricevere i manifesti pubblicitari a colla.

Art. 3.11 – PANNELLI PER ANNUNCI FUNEBRI

1. Sono costituiti da un pannello colore grigio micaceo (RAL 7011), fondo in lamiera di metallo atta al fissaggio a colla dei manifesti di annuncio, cornice perimetrale in treccia di metallo, lato superiore completo di sagoma rettangolare sormontata da semicerchio riportante lo stemma comunale a colori. Montaggio a muro nelle zone appositamente destinate a tale fattispecie.

TITOLO 4

ELEMENTI ACCESSORI PER ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 4.1 – TENDE E TENDONI

DIMENSIONI

1. Le tende di qualunque foggia e tipo, quando aggettanti su suolo pubblico, devono essere montate con struttura di sostegno ripiegabile.

TENDE FISSATE ESTERNAMENTE ALLE FACCIATE PRIVE DI PORTICO

1. STRADE PRIVE DI MARCIAPIEDE SOPRAELEVATO:

Le tende, poste a riparo degli esercizi commerciali, devono essere fissate a parete con sostegni ripiegabili, ad altezza da terra non inferiore a cm. 250 (compresa eventuale banda) e non devono sporgere oltre cm. 75 da filo muro.

2. STRADE CON MARCIAPIEDE:

Le tende, poste a riparo degli esercizi commerciali devono essere fissate a parete con sostegni ripiegabili, ad altezza non inferiore a cm 230 (compresa eventuale banda, alta al massimo cm 25) e non devono sporgere oltre cm 250 e comunque, nelle diverse situazioni, restare all'interno del limite del filo esterno del bordo del marciapiede-per cm 30. In caso di fronte unitario (con disegno simmetrico o dissimmetrico), la successione delle tende, anche per un medesimo esercizio, va scandita per ogni vetrina. Le tende devono presentare colore, tipologia e forma analoga e vanno fissate a uguale quota da terra. Sono da evitare le tende che interessano più vetrine, salvo i casi di sistemi di vetrine a disegno unitario.

Particolare attenzione va rivolta alla distanza di fissaggio dalle eventuali cornici delle vetrine: devono distare nel contorno non più di cm 15-20. La tenda non deve mai nascondere o danneggiare gli elementi decorativi e di pregio presenti sul fronte o nel vano vetrina interessato. Non è concesso montare la tenda sul fronte, fuori dal vano, negli edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Tit. I che presentano decorazioni di vario tipo attorno al vano stesso. È preferibile installare la tenda all'interno del vano murario che alloggia la vetrina o vetrine contigue. In caso di indiscutibili impedimenti di carattere funzionale-strutturale la tenda può essere montata direttamente sul fronte con i vincoli dimensionali di cui alla Fig. 2.

Non vanno fissate tende in modo da sormontare le cornici, salvo situazioni particolari da valutare di volta in volta in riferimento al tipo d'intervento previsto e da sottoporre al parere del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

TENDE POSTE A RIPARO DI PORTICI

1. Nei portici sono ammesse solo tende in tessuto a caduta, poste sulla mezzera dell'arcata o dell'architrave (sono escluse tende rigide in plastica, pannelli rigidi nei semiarchi, tende a sporgere all'esterno del filo portico). La parte di tenda contenuta nello spazio dell'arco deve potersi preferibilmente aprire a metà (taglio verticale) con meccanismo di corde e carrucole conformi alla normativa in materia di sicurezza che consente di raccogliere il tessuto dal centro verso l'imposta dell'arco senza costituire pericolo o intralcio ai pedoni. Eventuali bandelle devono essere dotate di bordure orizzontali e dello stesso colore della tenda.
2. Le tende devono essere installate in modo da consentire il passaggio dei pedoni (altezza minima da terra cm 230); è ammessa la discesa delle tende fino a terra solo per particolari situazioni e salvo deroghe espressamente concesse dietro motivazioni comprovate ed accertate.
3. Nei portici non sono ammesse tende o pannelli che interrompano la continuità visiva dello spazio interno, né in testa né al termine della sequenza porticata.
4. Sono vietate installazioni di tende a sporgere all'interno dello spazio porticato.

TIPOLOGIE

1. Le tende possono essere in tessuto di qualsiasi composizione escluso il tessuto plastificato lucido o PVC. I sostegni metallici possono essere in estruso di alluminio dello stesso colore della tenda, o in subordine grigio grafite medio micaceo (RAL 7011).
2. Il tipo di tenda preferibile è quello a sospensione semplice a sporgere con o senza bande laterali.
3. Sono ammessi anche il tipo a cappottino semicilindrico o semisferico schiacciato, in contesti appropriati.
4. Sono sempre ammesse bandelle o motivi a frangia, con o senza bordura (va esclusa ogni altra foggia).

5. Sulla parte inferiore della tenda o sulle bandelle sono ammesse scritte riportanti l'attività esercitata ed in subordine il nome dell'esercente e l'eventuale logo. L'altezza dei caratteri delle scritte non deve superare i cm. 25 e le scritte medesime non devono distare oltre cm. 40 dal bordo inferiore della tenda.
6. Per le tende poste a riparo dei portici, nella parte superiore della tenda posta sotto all'arcata, fronte strada e per situazioni particolari, sono ammesse dimensioni dei caratteri delle scritte in deroga a tali misure, dietro motivazioni comprovate ed accertate. I caratteri vanno scelti tra i più leggibili, in grassetto o corsivo.
7. Sono ammessi marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti attinenti l'attività nel numero massimo di uno.
8. I colori ammessi devono riprendere le tonalità delle facciate degli edifici di riferimento con variazione di gradazione cromatica che si rapporti armonicamente al colore delle facciate stesse. Nel caso in cui le facciate riportino colori non corrispondenti ai colori storici, anche le tende dovranno avere colore riconducibile a quelli scelti per il centro storico.
9. Sono ammesse tende di tipo tradizionale nei limiti di cui alle figure esemplificative 1, 2 e 3 seguenti, con uniformità degli allineamenti di altre tende poste sulla strada.




Fig. 1. Vano vetrina con $h > 330$ cm. È consentito l'uso della tenda a meccanica tradizionale con rullo raccoglitore a un'altezza sufficiente per il braccio estensore lungo 130 cm con fulcro alto 230 cm. da terra.




Fig. 2. Vale quanto detto nell'esempio precedente. In questo caso può l'altezza del vano vetrina = 330 cm. permettere il rispetto ottimale della distanza di 20 cm. attorno al profilo della bucatura.




Fig. 3. Qualora il vano vetrina abbia $h > 330$ cm., il montaggio di un braccio estensore a tre cerniere, consentendo un'inclinazione della tenda $> 45^\circ$, permette che si rispetti l'altezza da terra di 220 cm. e l'aggetto di 130 cm.

Art. 4.2 – PLATEE E DEHORS

1. Per dehor s'intende una struttura pertinenziale a un'attività di esercizio pubblico amovibile e di carattere stagionale dotata di eventuali elementi di copertura e/o di chiusura verticale, poggiante su suolo pubblico o privato con l'ausilio di eventuale platea amovibile.
2. Nel caso di allestimento di strutture chiuse e coperte di carattere stagionale a servizio di ristoranti, bar, e assimilati (Dlgs. 114/98), dovrà essere presentato idoneo titolo edilizio/autorizzativo ai sensi del Tomo I, correlato di apposito progetto e relazione riportanti la tipologia degli elementi strutturali, delle finiture e dei materiali e accompagnato da asseverazione del tecnico incaricato attestante la qualità e la rispondenza sotto il profilo della sicurezza, dell'idoneità statica e degli impianti. Tale documentazione è necessaria ai fini dell'autorizzazione comunale che verrà rilasciata sia su suolo pubblico che su suolo privato, fatte salve le normative vigenti in materia igienico - sanitaria e il diritto di terzi.
3. Il dehors con le caratteristiche di cui ai punti successivi non è qualificabile come opera edilizia e conseguentemente non è assoggettabile alle disposizioni in materia edilizia. Fatto salvo il rispetto delle discipline di settore, tra cui la normativa tecnica vigente (requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, ecc.) che andranno verificate e asseverate da un tecnico, non deve costituire o contribuire alla creazione di barriere architettoniche.
4. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
5. La distanza minima dai confini con aree private deve essere di almeno 3,00 ml.
6. L'autorizzazione per l'installazione di detti manufatti avrà carattere stagionale.
7. Considerata la vocazionalità turistico - alberghiera e salutistico - termale del comune di Castel S. Pietro Terme, il ruolo strategico di rilevanza intercomunale delle attrezzature, delle infrastrutture e dei servizi presenti nel territorio, l'autorizzazione in sede di prima applicazione, è fissata, con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità sopracitate e di migliorare il servizio all'utenza (non solo locale), nel seguente modo:
 - per le strutture su suolo pubblico per un periodo massimo di mesi 12 (dodici), comprensivo di eventuali interruzioni dell'attività, da rinnovarsi alla scadenza anno per anno, su richiesta, previa presentazione di garanzia fidejussoria
 - per le strutture su suolo privato e su suolo privato di uso pubblico per un periodo massimo di mesi 10 (dieci), comprensivo di eventuali interruzioni dell'attività, da rinnovarsi, non prima di 60 (sessanta) giorni, alla scadenza della stessa su richiesta e previa presentazione di garanzia fideiussoria.
8. Allo scadere dell'autorizzazione comunale, le strutture dovranno essere completamente rimosse, pena l'adozione dei provvedimenti di legge e regolamenti vigenti e l'applicazione delle relative sanzioni.
9. I materiali da impiegarsi per la realizzazione di tali strutture dovranno essere del tipo sotto riportato:
 - legno trattato naturale evitando vernici trasparenti che alterino le venature o legno verniciato con colori e toni non dissonanti dal contesto architettonico in abbinamento ad eventuali superfici vetrate
 - ferro verniciato con colori e toni non dissonanti dal contesto architettonico eventualmente abbinabile a superfici vetratePer l'installazione di queste strutture è richiesto il parere del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.
10. Gli esercenti di bar, ristoranti e assimilati (Dlgs. 114 /98) che intendono estendere lo spazio per la clientela nel tratto di portico o marciapiede antistante l'esercizio, ai fini della somministrazione, devono rispettare la percorribilità pedonale lasciando libero il 50% dello spazio, sino ad un minimo non inferiore a m. 2,00, salvo deroghe espressamente concesse dietro motivazioni comprovate e accertate.
11. Gli arredi mobili per gli esercizi devono essere preferibilmente in legno, metallo con sedute anche in tela e/o paglia (da escludersi quindi i materiali plastici se non per soluzioni caratterizzate da particolare livello qualitativo ed elevato design da sottoporre comunque al parere del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio) con colori e toni non dissonanti con il contesto architettonico.
12. Gli arredi mobili per le attività artigianali rivolte al pubblico sono da preferirsi in legno o metallo con sedute anche in tela e/o paglia, con colori e toni non dissonanti col contesto architettonico. Gli spazi di occupazione di suolo pubblico destinati a tale fruizione non potranno estendersi oltre lo spazio di pertinenza dell'attività e comunque non oltre i 6 mq.
13. Qualora lo spazio richiesto e concesso in uso preveda l'occupazione di parte della sede stradale, il manufatto di base deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - resistenza e durabilità dei materiali (legno o metallo trattati)
 - superfici di calpestio antiscivolo e di facile pulizia
 - raccordi con la pavimentazione esistente realizzati in modo da non costituire barriera architettonica

14. BASI SOPRAELEVATE IN SEDE STRADALE

La base sopraelevata non deve impedire lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle prodotte dal lavaggio delle strade. Il passaggio delle acque al disotto delle platee deve avvenire mediante griglie munite di reti a maglia fitta atte a impedire l'intrusione di ratti o di altri animali nocivi nell'intercapedine. Il piano della base deve essere realizzato a settori componibili per consentire la rimozione di parti onde facilitare la pulizia del selciato sottostante.

15. RECINZIONE, DELIMITAZIONE

Le barriere di protezione delle platee verso la sede stradale devono presentare disegno e struttura tali da costituire un insieme armonico col contesto costruito, e rispondere ai requisiti di sicurezza previsti per le recinzioni e i parapetti (se a candele, con distanza tale da non permettere il passaggio di una sfera di cm. 10 di diametro).

L'altezza delle barriere non deve essere inferiore a cm. 110 nel lato verso strada, escluse le zone pedonalizzate o protette dal traffico veicolare.

Le barriere possono essere realizzate in legno naturale o verniciato, o in ferro verniciato.

Sono escluse barriere realizzate unicamente con fioriere poste a terra al solo scopo di delimitare l'area. La collocazione di vasi o cassette con piante dovrà essere effettuata non al solo scopo di delimitare l'area, ma secondo principi di ambientazione del verde che tengano conto del contesto in cui si inseriscono, in modo non esclusivamente geometrico, anche nei portici e marciapiedi esterni al Centro Storico.

16. TENDE A RIPARO DELLE PLATEE

Le tende poste a riparo di platee devono essere del tipo a sospensione semplice, in tessuto resistente opportunamente trattato. Possono presentare il bordo inferiore a frange o dentellato e colore assortito a quello delle barriere, in tinta unita nella gamma delle terre naturali, con colori tipici del centro storico. Nello spazio del bordo può essere riportata la denominazione dell'esercizio e l'eventuale logo (altezza carattere non superiore a cm. 15), con eventuale inserimento di marchio aziendale nel numero massimo di uno attinente l'attività esercitata.

Il fissaggio della tenda deve essere solidale alla struttura della platea e delle barriere, con pali di sostegno, evitando in tutti i casi di interessare, con cavi ed altro, le colonne, i pilastri di portici o i muri di facciata.

Allo stesso modo sono ammessi ombrelloni a riparo delle platee, in tessuto opportunamente trattato. Saranno in tinta unita con colore scelto all'interno della gamma delle terre e potranno essere dotati di bandelle a frange o dentellate. Nello spazio delle bandelle potranno essere riportati la denominazione dell'esercizio o dei prodotti commercializzati e l'eventuale logo.

Si consiglia una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Gli ombrelloni devono essere assicurati ad appositi basamenti escludendo materiali plastici, essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte. Le punte delle stecche devono essere a un'altezza minima di m. 2,20 dal suolo. L'ombrellone dovrà essere fornito dispositivo antivento.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

17. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALL'ESTERNO

Gli impianti di riscaldamento (es. "funghi") posti all'esterno dei locali commerciali, nel sedime delle platee e/o dei dehors, dovranno essere previsti di tipologie e dimensioni adeguate all'area occupata dalle platee stesse e ne dovranno essere comprovate le caratteristiche in ordine alla sicurezza.

18. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Pur se a carattere provvisorio, l'impianto di illuminazione deve essere realizzato in osservanza alle vigenti leggi e norme CEI da impresa o ditta artigiana in grado di rilasciare certificazione di congruità. Tale certificazione deve essere conservata all'interno dell'esercizio.

I corpi illuminanti devono avere forma contenuta nelle dimensioni e materiali appropriati in armonia con la platea o il dehor e una non eccessiva intensità luminosa. Non devono inoltre debordare dalla platea e dallo spazio coperto dall'eventuale tenda.

Alle strutture, agli arredi mobili ed agli elementi accessori deve essere garantito un costante stato di sicurezza e di decoro; tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti in perfetta efficienza, non disordinati né degradati, pena l'annullamento dell'autorizzazione comunale.

19. DISPOSITIVI ANTIVOLATILI

È consentita l'installazione di dispositivi per l'allontanamento dei volatili, al fine di garantire l'igienicità dei luoghi destinati alla sosta per la consumazione di cibi e bevande, purché realizzati con sistemi di difesa e dissuasione non nocivi conformi alle normative in vigore.

TITOLO 5

AREE SCOPERTE DI PERTINENZA

Art. 5.1 - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA

1. Nelle aree scoperte di pertinenza è vietata la realizzazione di casette per attrezzi, serre fisse, manufatti precari e tettoie, fatte salve specifiche norme contenute nel Tomo III Sezione comunale.
2. La sistemazione delle aree a verde dovrà avvenire utilizzando le essenze autoctone tipiche della tradizione locale, salvaguardando le alberature esistenti. Non sono ammesse nuove pavimentazioni in asfalto.
3. Gli interventi di recupero degli edifici dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (giardini, corti rurali, etc.) sulla base di un rilievo delle alberature, di tutti i manufatti e pavimentazioni esistenti.
4. Nelle unità di spazio scoperto di pertinenza delle unità edilizie è prescritta la conservazione e/o il ripristino degli arredi, dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili.
5. È prescritta la conservazione degli elementi di delimitazione perimetrali; il loro ripristino o la loro sostituzione deve essere effettuata con gli stessi materiali o con materiali tradizionali. Gli elementi di delimitazione perimetrale esistenti incongrui vanno eliminati e sostituiti con elementi aventi le caratteristiche dell'edilizia storica locale.
6. I nuovi elementi di delimitazione perimetrale devono fare riferimento all'edilizia storica locale, comprese le coloriture. È consentita la realizzazione di scale di sicurezza aperte non prospicienti la viabilità e gli spazi pubblici purchè differenziate dal contesto per forma e materiali.

Art. 5.2 - PERGOLATI

1. In ciascuna area privata di pertinenza delle unità immobiliari non prospicienti la viabilità e gli spazi pubblici (escluse le UI a uso autorimessa o magazzino) può essere realizzato un pergolato con le seguenti caratteristiche:
 - idoneità statica
 - materiale della struttura: legno o metallo (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti)
 - materiale della copertura: permeabile quale piante rampicanti, arelle, tessuti non plastificati, grigliati e simili
 - Superficie massima occupata (proiezione a terra dell'involuppo degli elementi di copertura) = 36 mq
 - Distanza minima dal confine 1 m;
2. È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici solo se distanziati di almeno 20 cm e se privi di supporti impermeabili. In questo caso la distanza minima da rispettare dai confini deve essere di 5 m.

Art. 5.3 – GAZEBO - PERGOTENDE

1. In ciascun'area privata di pertinenza delle unità immobiliari (escluse le UI a uso autorimessa o magazzino) può essere realizzato un gazebo aperto su tutti i lati con le seguenti caratteristiche:
 - Idoneità statica;
 - Materiale della struttura: legno o metallo (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti);
 - H max = 2,5 m;
 - Superficie massima occupata (proiezione a terra dell'involuppo degli elementi di copertura) = 16 m;
 - Distanza minima dal confine = 1 m;
 - Distanza minima dagli edifici = 3 m.

TITOLO 6

ELEMENTI DI ARREDO PER INIZIATIVE “EFFIMERE”

Art. 6.1 – FESTONI E STENDARDI

1. Un motivo tradizionale di addobbo stradale in occasione di sagre, fiere e ricorrenze religiose, è dato dalla stesa trasversale alla strada di drappi, festoni, trofei floreali.
2. I bozzetti o le proposte di particolari modelli di festoni o di trofei, qualora installati per un periodo maggiore di 60 giorni, devono essere sottoposti al parere del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

Art. 6.2 - LUMINARIE

1. Sotto il profilo dell’inserimento ambientale si raccomanda un’altissima qualità dei motivi luminosi.
2. Da evitare le luminarie con elementi opachi che, a luci spente nel periodo diurno, costituiscono eccessivo ingombro visivo.
3. L’applicazione di ganci, sostegni, occhioli sulle pareti esterne deve essere fatta nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici e in modo discreto. Vanno ovviamente osservate tutte le norme necessarie e vigenti a garantire la sicurezza degli operatori-installatori e dei passanti e a tutela della proprietà privata.
4. Al termine dell’evento tutte le strutture di sostegno devono essere completamente rimosse, senza lasciare alcuna traccia.

Art. 6.3 – CHIOSCHI O PADIGLIONI TEMPORANEI

1. Le diverse iniziative pubblicitarie che prevedono l’allestimento di chioschi o padiglioni in slarghi o piazze, comprese le installazioni di giostrine o strutture similari, necessitano del rilascio di concessione temporanea di occupazione suolo pubblico.
2. Per quanto trattato ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, può essere richiesta la collaborazione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per la definizione delle caratteristiche, delle forme e dei colori dei rispettivi manufatti.

TITOLO 7

MANUFATTI A CARATTERE PERMANENTE

Art. 7.1 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CABINE PER FOTOGRAFIE ISTANTANEE

1. Essendo impossibile definire a priori modelli compatibili con il contesto urbano, s'impone l'esame da parte del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di ogni singolo manufatto, per poter esprimere l'ammissibilità delle diverse proposte.
2. I colori ammissibili sono il grigio grafite medio micaceo (RAL 7011), il verde (RAL 6005), il blu (RAL 5012/5015), il rosso pompeiano (RAL 3013).

Art. 7.2 – ESPOSITORI MOBILI

1. All'esterno di esercizi commerciali, pubblici esercizi e assimilati possono essere collocati espositori mobili per merci, limitatamente all'orario di apertura giornaliera dell'esercizio stesso, di forma e dimensioni contenuti e tali da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale o danno alle persone. Trattandosi di elementi posti all'esterno degli esercizi e in fregio ai percorsi di circolazione pedonale, i materiali e le forme devono essere caratterizzati da particolare livello qualitativo e realizzati in armonia con il contesto architettonico e la tradizione locale.
2. Oltre quanto sopra indicato, per gli esercizi alimentari vanno previsti contenitori-espositori a chiusura isolante e trasparente secondo i requisiti imposti dagli uffici competenti.
3. Diverso modello, aperto, con o senza tenda, di ridotte dimensioni, può essere previsto per l'esposizione e vendita di libri o pubblicazioni divulgative.
4. Tutti i modelli devono comunque ottenere il parere del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
5. È ammessa l'installazione di bacheche espositive, purché formalmente coordinate con la vetrina di riferimento e strettamente collegate ad essa.

Art. 7.3 – ATTREZZATURE PER IL GIOCO E IL DIVERTIMENTO

1. All'esterno di esercizi pubblici o commerciali su spazi pubblici/di uso pubblico sono ammessi dispositivi basculanti motorizzati per il divertimento bambini, come auto, moto o animali, a condizione che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale, non arrechino disturbo acustico e non risultino eccessivamente dissonanti per materiali, forme e colori rispetto al contesto di collocazione.
2. L'installazione di attrezzature come calciobalilla, bigliardini o postazioni di videogiochi e similari, è consentita solo su spazi privati e non su spazi privati di uso pubblico.

Art. 7.4 – PENSILINE E PALINE PER FERMATE DEGLI AUTOBUS

1. Essendo impossibile definire a priori modelli compatibili con il contesto urbano, s'impone l'esame da parte del SUE ed eventualmente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di ogni singolo manufatto, per poter esprimere l'ammissibilità delle diverse proposte.
2. I colori dovranno preferibilmente essere il grigio grafite medio micaceo (RAL 7011), il verde (RAL 6005), il rosso pompeiano (RAL 3013) o similari

TITOLO 8

ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE

Art. 8.1 – ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE

1. Dovranno essere assicurate la salvaguardia, il recupero e il ripristino di tutti quegli elementi decorativi della facciata che sono parte determinante della sua caratterizzazione architettonica.
2. Tutti gli elementi originali in pietra, marmo, cotto, legno, etc. dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione o ripristinati in caso di degrado con gli stessi materiali e tecnologie di lavorazione. Porte, portoni e infissi, qualora in buono stato e non alterati, saranno recuperati o ripristinati con lo stesso materiale e disegno.
3. In ogni intervento che ecceda la categoria MO, dovranno essere rimossi tutti quegli elementi quali zoccoli, rivestimenti in marmo o altro materiale, bancali e soglie in cemento, infissi in alluminio, spalle dei vani vetrina oltre che superfetazioni e quant'altro risulti improprio ed incoerente con la tradizione dell'edilizia storica locale ed in particolare con la tipologia originaria del fabbricato.
4. Le porte, le finestre, gli scuroni e le persiane di nuovo inserimento saranno realizzati in legno con le tecnologie di lavorazione, le tonalità di colore e le tecniche di incasso coerenti con la tradizione storica locale.
5. Negli edifici per i quali è ammesso l'intervento di RE sono consentiti anche infissi realizzati in altro materiale purchè installati su tutte le finestre di un fronte e verniciati con i colori tipici dell'edilizia storica locale.
6. Campanelli e citofoni debbono essere collocati a incasso nella spalla interna del vano porta di accesso all'edificio e realizzati con materiali adeguati al contesto architettonico; sono comunque vietati quelli realizzati con materiali plastici o in alluminio.
7. Le lattonerie saranno sezione circolare realizzate o in rame o in altro materiale metallico con colore rame ossidato o testa di moro.
8. I contatori del gas e dell'acqua devono trovare alloggio in un apposito luogo all'interno dell'edificio. Se ciò non fosse possibile è ammessa la loro installazione in facciata in apposite nicchie opportunamente occultate da uno sportello a filo di facciata in ghisa o acciaio in colore ferro naturale o del colore della facciata.
9. È vietata l'installazione di tettoie, pensiline o sporti a protezione degli infissi.
10. Le cassette postali devono essere collocate in modo da assicurare la consegna della posta.
11. Non sono ammesse cassette postali o simili in presenza di bucatore già esistenti sui portoni di accesso o sul fronte dell'edificio a ciò dedicate.

TITOLO 9

ELEMENTI DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO E DISSUAZIONE SOSTA

Art. 9.1 – FITTONI E DISSUASORI

1. In prossimità di chiese e palazzi monumentali è preferibile proporre i tradizionali fittoni in arenaria senza collare né base.
2. Per tutte le altre situazioni del Centro Storico e del restante territorio, è da utilizzarsi un fittone metallico con basetta e sfera in sommità, reperibile sul mercato in modelli e fatture assai simili, privilegiando quelle particolarmente semplici. Colore grigio grafite medio micaceo (RAL 7011).

Art. 9.2 – FITTONI MOBILI, BARRIERE, CATENE ABBATTIBILI, LIRE

1. Nel Centro Storico, per regolamentare l'accesso a zone pedonali o per controllare varchi d'ingresso, sono ammesse barre automatizzate colore grigio grafite medio micaceo (RAL 7011), con meccanismo omologato e disegno approvato dal SUE ed eventualmente dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
2. Sono analogamente ammissibili le coppie di fittoni con catena abbattibile su impulso a telecomando come pure i più semplici dispositivi costituiti da "lire" in ferro abbattibili, con chiave o automatizzate con comando a distanza.
3. Sono inoltre ammessi fittoni a scomparsa, valutandone con attenzione la tipologia estetica.

TITOLO 10

PAVIMENTAZIONI, COIBENTAZIONI, INTONACI, COPERTURE E COLORI

Art. 10.1 – PAVIMENTAZIONI

1. Le pavimentazioni di pregio sia interne che esterne devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parte di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione, dovranno essere realizzate impiegando materiali omogenei o simili come aspetto estetico, a quelli preesistenti ed utilizzando ove possibile tecniche costruttive tradizionali.
2. Negli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria la pavimentazione degli spazi comuni collettivi (cortili, androni, scale, percorsi pedonali, portici, etc.) dovranno essere realizzate prioritariamente con materiali tipici della tradizione locale: acciottolato di fiume, laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo, blocchetti di porfido, etc.), altri materiali potranno essere attentamente valutati in sede di progetto. È da escludere l'uso di pavimentazioni in asfalto, marmo lucidato, ceramica, prefabbricati autobloccanti.

Art. 10.2 – COIBENTAZIONI

1. L'intervento di manutenzione straordinaria che preveda il rivestimento "a cappotto" di un edificio ai fini della coibentazione è consentito esclusivamente negli edifici per i quali sia ammesso l'intervento di RE e comunque nel rispetto dell'unitarietà del fronte stradale; per tutti gli altri edifici è ammesso esclusivamente sui prospetti interni, non fronteggianti le strade, quando non siano interessati da caratteri costruttivi e decorativi di valore storico-architettonico, ad esclusione degli edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, per i quali non è mai ammesso.
2. È ammessa la coibentazione del solaio di copertura per un maggiore spessore massimo della copertura di 25 cm, a condizione che non aumentino le altezze interne dei vani e sia mantenuta la posizione di orditura dei solai.
3. Deve essere prodotta la certificazione che attesti la riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs. 192/2005 come previsto al comma 2 art. 11 DLgs. 115/2008.

Art. 10.3 – MURATURE E INTONACI

1. Gli interventi di risanamento dei fronti degli edifici dovranno garantire la conservazione o il ripristino di murature di mattoni faccia a vista, con o senza sagramatura, o intonacati e tinteggiati.
2. La manutenzione della muratura a faccia a vista dovrà essere realizzata previa spazzolatura e rifacimento dei giunti in malta di calce e quella della muratura trattata con la tecnica della sagramatura dovrà essere prevalentemente eseguita con operazioni di consolidamento e parziali rifacimenti.
3. È vietato alterare l'originario aspetto cromatico di murature a vista sia utilizzando prodotti per la protezione superficiale, sia quando con il metodo del "cuci e scuci" si debbono ricostruire parti di muratura.
4. Gli intonaci realizzati su edifici soggetti a ~~RS~~ e RRC qualora non fosse possibile recuperarli, dovranno essere rifatti con materiali e tecniche tradizionali.
5. Non è ammesso, su edifici soggetti a ~~RS~~ e RRC l'uso di intonaci plastici e rivestimenti (marmo, cotto, ceramica, etc.) bensì intonaci a base di calce.

Art. 10.4 – TINTEGGIATURE E COLORI

1. Criteri per la scelta del colore delle facciate
 - a) Recupero delle tinte o colori originari reperibili in tutte le componenti architettoniche - decorative e di finitura delle facciate.
 - b) Valutazione complessiva di un tratto della strada nel quale è inserito l'edificio sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente.
 - c) Elementi architettonici - decorativi quali stipiti, portali, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, finti bugnati, presenti sui fronti degli edifici dovranno essere differenziati dal colore della facciata.
 - d) La verniciatura delle persiane, scuroni, infissi in genere dovrà armonizzarsi con il colore della facciata e dei particolari decorativi; per le parti in ferro quali grate, inferriate, ecc. sarà prevalentemente adottato il colore grigio ferro antracite.
 - e) Per gli interventi di RS e RRC deve essere utilizzata una tinteggiatura ai silicati (in alternativa all'affresco). Per gli interventi di RE possono essere utilizzati colori sintetici.
2. Prima della colorazione della facciata dovranno essere realizzate campionature di colore per la verifica dei criteri adottati per il tipo di finitura e la scelta delle tonalità da farsi in accordo con il SUE.
3. Per gli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici in merito al tipo e al colore.
4. Le eventuali decorazioni presenti sulle facciate degli edifici dovranno essere opportunamente recuperate previo il contributo tecnico di operatori specializzati nel settore.
5. Per tutti gli interventi si dovrà provvedere al ripristino, consolidamento e rifacimento delle murature in mattoni a mano, a faccia, a vista con sagramatura o in mattoni pieni intonacati e tinteggiati. Non è ammesso l'uso di intonaci plastici e di rivestimenti (marmo, cotto, ceramica, etc.).
6. Il colore da usarsi deve essere riferito:
 - alla valutazione globale di un tratto della strada nel quale è inserito l'edificio in oggetto, sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente;
 - al recupero (per quanto possibile) delle tonalità reperibili dalle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.
7. La realizzazione delle diverse gamme delle tinteggiature caratteristiche dell'ambiente locale deve essere eseguita sulla base delle seguenti indicazioni:
 - **TINTEGGIATURE ROSSE:**
La tinteggiatura deve essere fatta con terre naturali: "terra rossa comune" e "terra rossa di Spagna". Per ottenere tonalità più adatte a particolari ambienti, si può ricorrere a miscele con "rosso di geranio" e "terra d'ombra bruciata".
 - **TINTEGGIATURE GIALLE:**
Si possono usare di massima: "terra gialla naturale" e "terra gialla di Siena naturale o bruciata".
 - **TINTEGGIATURE ARANCIO:**
Dovranno essere ottenute con adeguata miscelatura dei "gialli" e dei "rossi" sopraddetti.
 - **TINTEGGIATURE GRIGIO:**
Tale colore dovrà essere normalmente usato per tinteggiare le pareti "decorative" di particolari edifici: stipiti, portali, cornici, cornicioni, soffitti interni, etc.

Art. 10.5 - COPERTURE

1. È prescritta la conservazione o il ripristino dei manti di copertura in coppi di laterizio.
2. Non è ammesso:
 - modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde, salvo che negli interventi di RE;
 - Sostituire le parti sporgenti in vista in legno delle strutture portanti della copertura con materiali prefabbricati.
3. È ammesso modificare la quota di gronda esclusivamente nella misura minima che può derivare dall'ispessimento del solaio di copertura per esigenze di coibentazione.
4. I canali di gronda non dovranno essere in materiale plastico e, salvo preesistenze diverse, avranno sezione semicircolare.
5. L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario. In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato sul retro in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda e comunque non dovrà alterare il profilo altimetrico delle coperture

rispetto alla linea del colmo del tetto; l'inserimento non deve compromettere le strutture portanti significative, con particolare riferimento a volte, solai a cassettoni, etc.

6. È ammessa la realizzazione di lucernai sul piano di falda esclusivamente per dare luce ai locali che abbiano le caratteristiche dimensionali per essere resi abitabili in base alla LR 11/1998. Nel caso di sottotetti non abitabili sono ammessi solo lucernai di dimensioni minime per permettere l'accesso al coperto per la manutenzione. Non è ammessa la conservazione di abbaini che abbiano le caratteristiche di superfetazioni.
7. Gli impianti ad energia solare sono ammessi sulle falde interne dei tetti rispetto al fronte stradale degli edifici al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) non devono essere visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico;
 - b) la superficie occupata dagli impianti non può superare il 20% della superficie delle falde di copertura relative all'edificio interessato;
 - c) gli elementi degli impianti a energia solare dovranno essere aderenti alla copertura e possibilmente sostitutivi del manto. I colori di tutti gli elementi dovranno armonizzarsi con quelli tradizionali (cotto, mattone, etc.);
 - d) al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l'integrità delle coperture la realizzazione degli impianti a energia solare dev'essere preferibilmente accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, con l'eliminazione degli elementi e dei materiali incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, comignoli prefabbricati ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, etc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali;
 - e) gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere localizzati all'interno degli edifici.

Art. 10.6 – COMIGNOLI E CANNE FUMARIE

1. I corpi tecnici emergenti dalla copertura (camini, sfiatatoi, etc.) devono essere inseriti in modo armonico nella copertura in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'edificio e utilizzando forme e materiali della tradizione locale.
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione è necessario prevedere un conveniente raggruppamento dei comignoli esistenti. In caso di realizzazione di nuovi comignoli questi dovranno essere collocati il più possibile in aderenza agli altri comignoli esistenti e a una distanza dal filo di gronda non inferiore alla propria altezza emergente dal coperto.
3. I torrini esalatori dovranno riproporre le forme e i materiali dei comignoli. Se non protetti da coppi speciali potranno sporgere dal manto di copertura solo se rivestiti in lamiera di rame ossidato.
4. Le nuove canne fumarie possono essere installate solo su fronti non prospicienti o visibili da spazi pubblici.

Art. 10.7 – ANTENNE E PARABOLE

1. Gli impianti complementari agli edifici relativi alla ricezione dei segnali televisivi analogici e digitali devono essere preferibilmente centralizzati e installati su falde di copertura non prospicienti spazi pubblici.
2. È vietata l'installazione di antenne paraboliche in terrazze e balconi e comunque in spazi di pertinenza di singoli alloggi, se visibili da spazi di pubblica fruizione. È consentita l'installazione di un solo impianto centralizzato per ciascun fabbricato o numero civico, da posizionare sul tetto dell'edificio in posizione tale da inserirsi nell'architettura dello stesso. La collocazione delle antenne paraboliche non deve avvenire sui colmi verso i fronti stradali ma di norma su falde secondarie.

Art. 10.8 – APPARATI TECNOLOGICI

1. Gli apparati tecnologici (condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria ecc.) posti all'esterno degli edifici non possono essere installati sul fronte strada e devono essere installati sui fronti interni degli edifici in modo che non siano visibili dagli spazi di fruizione pubblica e comunque nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico, perseguendo l'omogeneità di facciata, e nel rispetto della tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica e privata.
2. Tali apparati dovranno altresì rispettare i limiti acustici di zona, e garantire un corretto convogliamento delle aree di espulsione tale da non arrecare disturbo in relazione alla direzione e diffusione dei flussi d'aria.
3. Al fine di perseguire una corretta prevenzione e controllo della legionellosi, tutti gli impianti idrosanitari e di condizionamento dovranno essere progettati nel rispetto dei requisiti di cui al cap. 3.1 Delibera GR 1115/08, "Approvazione Linee Guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi".

4. Nel caso di ristrutturazione o restauro delle facciate è richiesto il riordino dei cavi della rete elettrica e telefonica eventualmente presenti nella facciata principale.
5. Le condutture di distribuzione di acqua e gas di norma dovranno essere installate sulle facciate secondarie e comunque dovranno collocarsi ordinatamente allineate.

TITOLO 11

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.1 – GENERALITÀ

1. Le Norme di cui al presente Capo si applicano al sistema insediativo storico e prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute nel Capo 3.2 e nel Capo 3.4.

Art. 11.2 – ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

1. Qualsiasi intervento sugli elementi e sulle strutture regolarmente autorizzate dovrà adeguarsi alle presenti Linee Guida.